

Convenzione Medici Oftalmologi A.I.M.O.



Responsabilità Civile Professionale Cattolica Assicurazioni

Broker	Marsh S.p.A.
Società Assicuratrice	CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.
Durata Polizza	Decorrenza dalla data di attivazione (da imputarsi durante il preventivo on line). Scadenza fissa al 30/12 di ogni anno CON TACITO RINNOVO.
Assicurato	Il Socio AIMO iscritto al relativo Ordine Professionale laureato in medicina e chirurgia esercente l'attività professionale di medico oftalmologo.
Oggetto dell'Assicurazione	<p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale di medico oftalmologo.</p> <p>L'Assicuratore risponde:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di medico oftalmologo;• di ogni somma che l'assicurato sia tenuto a pagare all'Erario, alla struttura, alla clinica facenti capo al sistema sanitario Nazionale nel caso di condanna per colpa grave, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o dell'autorità giudiziaria competente;• delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;• delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. <p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">• i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.
Massimale RC Professionale	A scelta tra € 2.500.000 -€ 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo
Franchigia RC Professionale	Nessuna

Estensione sempre operante per il medico oftalmologo Libero Professionista

Responsabilità Civile verso Terzi compresa conduzione dei locali (RCT) e Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (RCO) comprese le malattie professionali come da limitazioni di polizza e con un sottolimito unico pari ad € 500.000

Estensione «Studio Associato Medici Oftalmologi»

Sarà possibile l'intestazione dell'assicurazione ad uno Studio Associato a condizione che tutti gli oculisti associati dello studio aderiscano alla presente convenzione. In tal caso si precisa quanto segue:

- La garanzia sarà operante anche a favore dello Studio assicurato e dei singoli membri per quanto questo debba risarcire in via di solidarietà con gli altri membri dello studio
- Le estensioni di garanzia alla Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro saranno operanti a favore dello Studio Associato
- La garanzia si intende estesa all'attività di Direzione Sanitaria dello Studio associato, purché tale incarico venga svolto da uno dei professionisti associati e assicurati con la presente convenzione.

Estensione Oftalmologia Legale

Previo il pagamento di un premio addizionale pari al 10% è possibile attivare l'estensione all'oftalmologia legale riferita anche ai danni e dalle perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività professionali di:

- medico legale presso ente pubblico (a titolo esemplificativo INAIL/INPS);
- libero professionista di medicina legale;
- consulente tecnico d'ufficio o di parte;
- consulente e perito a favore e su incarico di enti pubblici, enti privati, enti giudiziari e persone fisiche;
- medico del lavoro, medico competente, medico fiscale, fisiatra, medico autorizzato.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito di €500.000 per periodo assicurativo per singolo associato.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a rendere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi in data non antecedente la data di retroattività indicata in Polizza in relazione al singolo assicurato.

Forma dell'Assicurazione

Sono esclusi quindi:

- le Richieste di Risarcimento ricevute antecedentemente la prima attivazione della proposta assicurativa;
- i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere prima del periodo di retroattività indicato;
- i sinistri conseguenti a fatti noti all'Assicurato antecedentemente la prima attivazione della proposta assicurativa, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- i sinistri in relazione a fatti dannosi o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale o licenziato per giusta causa.

Richiesta di Risarcimento

- la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni;
- la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
- la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel Periodo di Assicurazione, un Terzo si sia costituito "Parte Civile";
- la ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010;
- le comunicazioni ex Art. 13 L.24 del 08/03/2017 (legge Gelli).

Retroattività

15 anni o illimitata, in conformità alle prescrizioni di legge ex Art. 11 L.24/2017 (legge Gelli)

Postuma

10 anni

- **CESSAZIONE DEFINITIVA** dell'attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari ad un'annualità completa;
 - **CESSAZIONE PARZIALE** dell'attività professionale, passando allo svolgimento di un'attività a minor rischio: 5 anni corrispondendo in aggiunta al premio per l'attività svolta il 75% del premio annuo relativo all'attività a maggior rischio precedentemente assicurata.
-

Gestione Vertenze e Spese legali

L'assicurazione assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'assicurato sia in ambito civile che penale designando, ove necessario, legali e/o tecnici. Sono a carico della compagnia le spese legali entro il 25% del massimale in aggiunta allo stesso.

Portale On-Line

www.marsh-professionisti.it/aimo

Email: aimo@marsh.com

Tel.: 02.4853.8880

Lunedì-Giovedì 9:30-12:30 / 14:30-17:00

Venerdì 9:30-12:30

Responsabilità Civile Professionale

CATTOLICA Assicurazioni S.p.A.

Categorie assicurate e premi lordi (Retroattività 15 anni)

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 2.5 MLN €	Massimale 5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO	
01	Specializzando	€ 290	€ 310
02	Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 490	€ 550
03	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intende altresì esclusa l'attività di chirurgia oftalmoplasticae medicina.	€ 1.650	€ 1.850
04	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia con finalità estetica	€ 2.400	€ 2.600
05	Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplasticae/o medicina estetica del volto (terzo medio). Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato	€ 3.000	€ 3.800

Disponibili anche le seguenti categorie relative all'attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica:

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 2.5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO
06	Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (primo, secondo e terzo medio), compresi interventi al volto con basso rischio. Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	€ 3.400
07	Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (primo, secondo e terzo medio), compresi interventi al volto con basso e medio rischio. Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	€ 4.500

TARIFFA RISERVATA AL NEOSPECIALIZZATO (Retroattività 15 anni)

(ovvero per coloro che aderiscono o rinnovano la presente convenzione entro 2 anni dalla data di specializzazione e per un massimo di due annualità)

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 2.5 MLN €	Massimale 5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO	
02	Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 450	€ 500
02	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intende altresì esclusa l'attività di chirurgia oftalmoplastica e medicina estetica	€ 1.350	€ 1.500
04	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia con finalità estetica	€ 1.800	€ 2.000

Adesioni in corso d'anno:

Nel caso in cui la data di decorrenza:

- sia successiva al 30/12 ma antecedente al 30/06 il premio dovuto è pari al 100% del premio annuo
- sia successiva al 30/06 ma antecedente al 31/10 il premio dovuto è pari al 50% del premio annuo
- sia successiva al 31/10 il premio dovuto è pari ad un anno più rateo calcolato in dodicesimi



About Marsh

Marsh è leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con circa 45.000 colleghi in oltre 130 paesi nel mondo, Marsh affianca i clienti per fornire soluzioni data-driven per la gestione dei rischi e servizi di consulenza. Marsh è un business di Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader nell'offerta di servizi professionali nelle aree del rischio, strategia e persone. Con un fatturato annuo di quasi 20 miliardi di dollari, Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in un contesto sempre più dinamico e complesso attraverso i quattro business che ne fanno parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte dalle parti. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet del broker Marsh www.marsh-professionisti.it/aimo
Copyright © 2022 Marsh Spa. CE-972951903.